

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n. 19 del 26 maggio 2014

Riunione del 13 febbraio 2014

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Vice Presidente: Avv. Massimo Vergara Caffarelli (relatore)
Componenti: Avv. Anselmo Carlevaro

CAF/06/2014 - Appello della società Pallavolo Fondi avverso il provvedimento della Commissione Tesseramento Atleti, affisso all'albo in data 8 novembre 2013, con cui veniva accolta la richiesta di scioglimento coattivo del vincolo dell'atleta Arianna Barboni

La CAF

- letti gli atti e esaminati i documenti;
- uditi all'udienza di discussione, tenutasi in data 5 dicembre 2013, il Presidente del sodalizio ASD Pallavolo Fondi, Prof. Lelio Iannitti, l'avv. Cajetano Maria Vecchione, per l'atleta Arianna Barboni, nonché i genitori della stessa, esercenti la potestà sulla minore;
- concesso termine alle parti, che ne avevano fatto richiesta congiunta, per il deposito di note integrative ovvero per il deposito di un accordo transattivo che le stesse parti si riservavano di raggiungere;
- emessa ordinanza in data 24 gennaio 2014 con cui questa Commissione, visti i contenuti contrastanti delle comunicazioni e degli scritti fatti pervenire *hic et inde*, fissava altra udienza per la comparizione delle parti e per la discussione del ricorso;
- nuovamente uditi all'udienza tenutasi in data 6 febbraio 2014, per il sodalizio ASD Pallavolo Fondi, il Prof. Lelio Iannitti e, per l'atleta, l'avv. Cajetano Maria Vecchione, i quali davano atto dell'impossibilità di raggiungere un accordo transattivo;
- assegnato termine per il deposito di note difensive all' avv. Vecchione a seguito della produzione in udienza di una memoria integrativa da parte della ASD Pallavolo Fondi.

PREMESSA

L'atleta Arianna Barboni, per il tramite dei genitori esercenti la potestà sulla minore, proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tesseramento Atleti, chiedendo lo

scioglimento coattivo del vincolo sportivo per causa imputabile alla ASD Pallavolo Fondi per i motivi, così come riportati nel prodromico atto di messa in mora:

- 1) *incompatibilità ambientale a proseguire l'attività sportiva presso il suddetto sodalizio;*
- 2) *mancaza di programmi tecnici;*
- 3) *impossibilità di proseguire presso il sodalizio vincolante il percorso di crescita tecnico-atletica più idoneo a favorire le attitudini sportive dell'atleta;*
- 4) *richiesta da altri sodalizi iscritti a campionati di categoria superiore;*
- 5) *esigenze personali di studio;*
- 6) *esigenze familiari;*

In data 8 novembre 2013, la Commissione Tesseramento Atleti accoglieva il ricorso e la richiesta di svincolo, seppur condizionata al pagamento di un indennizzo in favore del sodalizio resistente, quantificato nella somma di € 5.000,00 (euro cinquemila/00), ritenendo:

a) inammissibile il motivo della mancata sottoposizione dell'atleta a visita medica sportiva in quanto il motivo stesso non sarebbe stato ritualmente proposto in sede di lettera di messa in mora;

b) infondato il rilievo circa la mancata crescita tecnica della ricorrente in quanto il sodalizio resistente partecipava al campionato di serie C, categoria nella quale l'atleta Barboni nelle ultime stagioni, raramente aveva collezionato presenze in campo con la Volley Terracina, società presso la quale era stata data in prestito nell'ultimo biennio;

c) parimenti infondata la doglianza circa la sussistenza di esigenze personali e di studio, in considerazione dell'esigua distanza chilometrica tra la località sede del sodalizio resistente, quella in cui l'atleta frequentava la scuola (altresì sede del sodalizio presso cui la stessa aveva militato negli ultimi due anni), e il luogo di residenza della Barboni.

d) di accordare lo scioglimento del vincolo per giusta causa, ai sensi dell'art. 35 comma 1 R.A.T., evidenziando, in considerazione della straordinarietà del conflitto tra le parti, che il mantenimento dello *statu quo* avrebbe pregiudicato unicamente l'atleta e che la situazione venutasi a creare tra le parti risultava inconciliabile con il quadro di valori sportivi e umani dei quali la FIPAV si rende portatrice.

e) di riconoscere al sodalizio, che aveva profuso negli anni un notevole impegno per la crescita tecnica dell'atleta, un indennizzo di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) non potendosi in ogni caso attribuire allo stesso l'esclusiva responsabilità dei fatti, con incameramento del 50% della tassa versata dalla società e la restituzione del 50% della tassa versata dall'atleta Barboni.

In data 15 novembre 2013, la ASD Pallavolo Fondi impugnava il provvedimento in epigrafe e reiterava nel proprio appello tutte le censure già proposte, precisando come

l'atleta, rimanendo legata al sodalizio appellante, non avrebbe subito la decrescita tecnica lamentata ma avrebbe anzi incrementato le proprie attitudini sportive. Confermava la correttezza del proprio operato e di fatto contestava l'erroneità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento, avendo la CTA commesso un evidente forzatura della norma nel porre alla base della decisione la straordinarietà del conflitto tra le parti e l'inconciliabilità dello stesso con il quadro dei valori della FIPAV.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello, proposto nel rispetto dei termini e delle formalità di cui agli artt. 21, 92 e 93 R.G., è fondato e va accolto.

La Commissione Tesseramento Atleti, in applicazione dell'art. 35 comma 1 RAT, ha ritenuto di dover sciogliere il vincolo per giusta causa, dopo aver, a suo dire, contemperato l'interesse dell'atleta e quello dell'associato, con il riconoscimento di un indennizzo alla società di appartenenza, in quanto quest'ultima non poteva ritenersi esclusivamente responsabile del contrasto che si era creato tra le parti.

Tale iter logico-giuridico non può essere condiviso.

Il Giudice di prime cure ha infatti assunto la propria decisione valutando in via esclusiva il disagio psicologico patito nella fattispecie dalla minore Arianna Barboni, costretta a dover affrontare una situazione conflittuale causata da altri, ma non ha tenuto nella giusta considerazione la posizione del sodalizio appellante e quanto dal medesimo dedotto e contestato nel corso del procedimento.

Infatti, non emerge dagli atti di causa alcuna responsabilità della ASD Pallavolo Fondi che possa essere valorizzata sia sotto il profilo della colpa che del dolo, ai fini dello scioglimento del vincolo sportivo.

Anzi, dall'accorata difesa del Presidente Lelio Iannitti si evince chiaramente l'interesse del club nei confronti dell'atleta, la disponibilità iniziale verso la ragazza, con la cessione in prestito gratuito per due anni e l'impegno nel concorrere alla sua valorizzazione tecnica, in considerazione dell'attività svolta dalla propria struttura organizzativa.

Sono invece da condividersi le argomentazioni assunte dalla CTA circa l'infondatezza delle doglianze riconducibili ai motivi di studio e logistici, causa la non rilevante distanza chilometrica tra i luoghi, come al tempo stesso è da condividersi la pronuncia di inammissibilità della domanda di svincolo avanzata per la mancata sottoposizione alla visita medica sportiva, non essendo stata la stessa proposta in sede di messa in mora.

Parimenti risulta provato *per tabulas* che la sussistenza di detto vincolo non ostacolerebbe in alcun modo la crescita psicofisica dell'atleta, considerato il campionato a cui partecipa la ASD Pallavolo Fondi e le capacità tecniche e l'età dell'appellata, la quale inoltre, nel corso del giudizio, non ha prodotto alcuna prova circa un maggior livello dei quadri tecnici o dei programmi sportivi della società presso cui aveva militato nell'ultimo biennio e presso cui si sarebbe successivamente tesserata.

Pertanto, sulla base di quanto precisamente individuato dalla costante e univoca giurisprudenza di questa Commissione nonché dall'istruttoria del giudizio, risulta assente la prova di qualsivoglia comportamento imputabile al sodalizio che possa

giustificare, anche in presenza del conflitto tra le parti e della difficoltà dei rapporti, la cessazione del vincolo tra Arianna Barboni e l'ASD Pallavolo Fondi.

Una diversa pronuncia, fondata unicamente sulle doglianze dell'atleta circa una presunta incompatibilità ambientale, porterebbe di fatto al superamento di un istituto che, anche se con diversi temperamenti, risulta tuttora cardine del sistema sportivo nazionale.

PQM

In riforma del provvedimento della Commissione Tesseramento Atleti, affisso l'8 novembre 2013:

- accoglie l'appello proposto dalla ASD Pallavolo Fondi, respingendo la richiesta di scioglimento del vincolo sportivo per giusta causa inoltrata dall'atleta Arianna Barboni.
- ripristina conseguentemente detto vincolo sportivo in favore dell'appellante, previo rimborso all'appellata dell'indennizzo già corrisposto di € 5.000,00.
- manda alla segreteria per la trasmissione di copia della presente decisione all'Ufficio Tesseramento Fipav per i provvedimenti di competenza connessi e conseguenti.
- dispone la restituzione al sodalizio delle tasse per il doppio grado di giudizio.

F.to il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 26.05.2014